

1. Quali spese sono ammissibili al bando? Gli investimenti o anche le spese correnti? Esiste un dettaglio di ciò che può essere ammesso?

Le spese ammissibili documentabili sono retroattive alla data di apertura del bando o sono computabili quelle successive a tale data?

R. In merito alle spese ammissibili: sono ammissibili le spese per le attività promozionali finalizzate a valorizzare i prodotti oggetto del progetto e le spese di animazione del territorio finalizzate a sensibilizzare e coordinare i produttori aderenti al progetto; NON sono ammissibili gli investimenti. Nel Bando sono esplicitate le spese ammissibili e le spese non ammissibili;

le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda di preadesione al Bando.

2. Quali soggetti sono ammissibili al Bando e in che forma giuridica?

R. Sono ammissibili al Bando i seguenti soggetti giuridici:

- ATI/ATS (tra produttori singoli/associati, intermediari, Distretti riconosciuti, Strade riconosciute, Consorzi, associazioni, et.);

- Distretto riconosciuto ai sensi della normativa regionale;

- Strada del vino e del cibo riconosciuta ai sensi della normativa regionale.

Tali soggetti (ATI/ATS, Distretti, Strade del vino e del cibo) devono essere costituiti con atto notarile).

3. Specifiche in merito al Criterio di selezione P01.1.a “numero di produttori attivamente aderenti (gruppo di cooperazione)”:

R. tale punteggio sarà determinato dal numero di produttori attivamente aderenti al progetto e indicati nella Tab. 2 dell’Allegato A Piano attività. Nel caso di soggetti collettivi (Distretti, Strade, Enotecche, Consorzi di tutela, associazioni etc) si devono indicare quali tra i propri soci produttori aderiscono attivamente al progetto di cooperazione. Tale partecipazione dovrà essere dimostrata sia in sede di aiuto che di rendicontazione.

4. Specifiche in merito al Criterio di selezione P01.1.b “numero di produttori attivamente aderenti (partner beneficiari)”:

R. tale punteggio sarà determinato dal numero di produttori che realizzano attività e sostengono (e rendicontano) delle spese e indicati nell’Allegato B Piano finanziario. Nel caso di soggetti collettivi (Distretti, Strade, Enotecche, Consorzi di tutela, associazioni etc) si devono indicare quali tra i propri componenti sostengono spese. (per accedere al contributo non sono sufficienti le spese per prodotto).

5. In merito ai Distretti del cibo: per poter partecipare al bando in oggetto, è necessario che il Distretto del Cibo sia dotato di personalità giuridica o è sufficiente che sia un Distretto del Cibo riconosciuto dalla Regione Piemonte (come da Regolamento regionale n. 4/R del 13 novembre 2020) e costituito come associazione semplice senza personalità giuridica?

R. i Distretti del cibo devono essere costituiti con atto notarile nelle forme giuridiche previste dal codice civile e riconosciuti dalla Regione Piemonte ai sensi del Regolamento regionale 4/R del 13 novembre 2020.

6. Gestione del contributo in caso di Distretto capofila: nel caso in cui il Distretto del Cibo partecipi al bando come soggetto beneficiario e partner capofila, come avverrà la gestione del contributo?

Sarà il Distretto stesso a ricevere l'intero contributo per poi erogare l'80% agli altri attori coinvolti nel progetto?

R. si deve indicare nell'Allegato A Piano Attività: il capofila e chi tra i propri componenti partecipa attivamente al progetto di cooperazione (devono essere indicati tutti i soggetti che partecipano al progetto compresi i soggetti che non sostengono spese);

- si deve indicare nell'Allegato B Piano Finanziario e nel quadro partecipanti siap: il capofila e chi tra i propri componenti partecipa al progetto realizzando attività e sostenendo spese;

- il Distretto riceverà l'intero contributo (che potrà essere erogato agli altri attori coinvolti nel progetto nelle modalità stabilite nell'Accordo di cooperazione o nel Verbale dell'organo amministrativo che approva il progetto).

7. È consentita la presentazione di un progetto che valorizzi complessivamente i prodotti del territorio, oppure è necessario che l'intervento si concentri su singole filiere specifiche?

R. entrambe le strategie sono valide, dipende dagli obiettivi che si pone il distretto (promuovere il territorio oppure concentrarsi su singole filiere), nella costruzione del progetto si dovrà esplicitare gli obiettivi e la strategia che si vuole adottare.

8. Qual è il numero massimo di progetti che un distretto può presentare? È possibile inviare più proposte o vi è un limite di un solo progetto per ciascun distretto?

*R. il Distretto può presentare **una** sola domanda di sostegno e partecipare ad un solo progetto di cooperazione.*

9. sono a richiedere una delucidazione in merito al bando sull'intervento srg07.

Nel bando viene esplicitato cosa si intenda per "filiera corta" ovvero la garanzia di un solo intermediario fra produttore e consumatore.

Tra le spese ammissibili vi sono dei riferimenti alla GDO e al canale HORECA (PAG 33). E' ammissibile un progetto che veda coinvolti un gruppo di produttori agricoli locali e un operatore commerciale che conferisce alla GDO o al canale HOERCA? O in tal caso verrebbe meno il concetto di filiera corta?

R. Si specifica che la fattispecie da lei descritta non rispetta le condizioni della filiera corta e non sarebbe ammissibile sull'Intervento SRG07.

10. le scrivo per chiederle alcuni chiarimenti in merito al bando in oggetto.

Faccio parte di un gruppo di aziende agricole riunite in un'associazione APS (terzo settore) che da circa un anno ha aperto un punto vendita, questa forma giuridica di associazione è ammessa alla partecipazione? Qualora non fosse possibile, quale tipo di associazione è ammessa?

R. la misura ha lo scopo di valorizzare le filiere locali e sviluppare le opportunità di vendita per tali produzioni; la forma giuridica ammissibile è l'associazione temporanea di scopo (ATI/ATS) tra più soggetti, (la vs associazione è ammissibile se si associa in ATS con altre aziende ampliando la propria compagine associativa), ottima la presenza di un punto vendita.

11. sono ammissibili anticipi?

R. Il beneficiario può presentare richiesta di dell'anticipo del sostegno pari al massimo del 50% dell'importo del sostegno concesso a fronte dell'accensione di idonea garanzia finanziaria.

12. Sul tema dei beneficiari, punto A3: quando si elencano "distretti del cibo", "Strade del vino", si intende che tali enti possono presentare domanda singolarmente? Senza dimostrare la presenza dei due soggetti obbligatori (produttori e intermediario)?

*R. possono presentare domanda singolarmente, **ma devono dimostrare la presenza dei due soggetti obbligatori (produttori e intermediario); i distretti/Strade devono indicare chiaramente i***

soggetti facenti parte del Distretto/Strada che partecipano attivamente al progetto (produttori e intermediario/i, altri soggetti);

13. I consorzi di produttori sono annoverati fra “produttori associati”?

R. SI

14. Qualora in un consorzio vi fossero fra i soci sia produttori agricoli sia operatori della trasformazione/commercializzazione, è corretto presumere che comunque si debba costituire ati/ats con soggetto intermediario diverso?

R. Non necessariamente, la forma giuridica ammissibile è l'ATI/ATS tra più soggetti, il consorzio deve costituirsi in ATI/ATS con altro soggetto (non necessariamente intermediario, possono essere altri produttori che permetterebbe di ampliare la compagine associative del progetto); l'intermediario individuato nel progetto può anche essere l'operatore che fa parte del consorzio.

15. nel nuovo bando non è più indicato il limite di 70 km come area geografica per il mercato locale. Indicativamente possiamo comunque tener conto di un'area di quella dimensione o l'area del mercato locale dev'essere più ridotta?

R. il Beneficiario deve definire il proprio mercato locale; in caso di Distretti/Strade corrisponde all'area del distretto o della Strada; in caso di ATS corrisponde al territorio compreso tra i componenti dell'ATS; se giustificato dagli obiettivi del progetto potrà essere valutata una più ampia estensione, sempre all'interno del territorio regionale.

16. l'Associazione mi ha dato la delega come professionista per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno. Cosa devo fare?

R. devi registrarti utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica

“Agricoltura” www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

17. E' possibile avere indicazioni in merito a come verificare il criterio di “territorializzazione”?

R. il riferimento è il CSR 2023 - 2027 Regione Piemonte, Allegato 7A, classificazione dei comuni secondo la tipologia di areale e l'appartenenza alle zone montane ai sensi dell'art. 32 del Reg. UE 1305/2013, tipologia areale D.

18. in merito al CR3 che prevede l'avvio di nuove attività così come stabilito dall'art. 77, Par. 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, il quesito è il seguente:

Cosa si intende esattamente per "nuove attività"?

R. come citato all'art. 77, Par. 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, la misura sostiene "nuove forme di cooperazione, comprese quelle esistenti qualora sia avviata una nuova attività".

Il progetto deve quindi sviluppare attività nuove rispetto a quelle che già svolgono i soggetti inclusi nel progetto di cooperazione; il beneficiario deve illustrare nel progetto definitivo la situazione attuale e le nuove attività (corrispondente a nuovi obiettivi) che intende realizzare.

19. con la presente siamo a richiedere alcune delucidazioni in merito al bando SRG07:

-Relativamente alla tabella dei “Criteri di selezione e graduatoria” – Articolo B.6. del Bando a pagina 16 -17, al punto P01.1.a” numero di produttori attivamente aderenti (inclusi nel gruppo di

cooperazione)”, se ho un progetto dove il capofila è un’Enoteca, piuttosto che una Cantina comunale e che hanno + di 100 soci al loro interno e partecipano attivamente al progetto 55 produttori, ottengo direttamente il punteggio max di 15 punti?

R. il capofila deve indicare nella Tab. 2 dell’Allegato A Piano attività quali tra i propri soci produttori aderiscono attivamente al progetto, tale partecipazione dovrà essere dimostrata sia in sede di aiuto che di rendicontazione, in numero di tali soci produttori determinerà il punteggio.

20. Gli aderenti attivi soci di un’enoteca, di una cantina comunale o botteghe (paragrafo A3 punto elenco 3) sono quindi da indicare con ragione sociale e partita iva nel format di progetto tabella 2 oppure no?

R. SI

21. Nel caso siano da indicare i soci dell’enoteca X attivamente aderenti(che andiamo ad elencare nel format) possono essere anche attivamente aderenti in un altro progetto dell’enoteca Y dove sono anche soci?

R. No, l’enoteca deve indicare nella Tabella 2. il capofila Enoteca (che svolge attività istituzionale a favore di tutti i componenti dell’Enoteca) e i propri soci che sono coinvolti nello specifico progetto; tali produttori non possono essere indicati in altri progetti. Il beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno e partecipare ad un solo progetto di cooperazione.

22. Sempre relativamente alla tabella dei “Criteri di selezione e graduatoria” – Articolo B.6. del Bando a pagina 16 -17, al punto P01.1b” numero di produttori aderenti attivamente al progetto denominati partner beneficiari: i 10 produttori indicati che danno 10 punti al progetto devono essere firmatari in ATS oppure basta che siano espressi come partner beneficiari ma non in ATS per ottenere in ogni caso il massimo del punteggio? Esempio un’enoteca che inserisce 10 altre aziende agricole nel progetto (non sue socie) deve fare sottoscrivere l’ATS a tutte e 10 e dare un budget a tutte e 10 oppure si può formalizzare in altro modo senza fare ATS? O senza assegnare budget?

R. la forma giuridica ammissibile è l’ATI/ATS tra più soggetti, l’Enoteca deve costituirsi in ATI/ATS con altri produttori/intermediari; l’Enoteca capofila dovrà indicare nella Tabella 2 Allegato A il capofila Enoteca (che svolge attività istituzionale a favore di tutti i componenti dell’Enoteca) e i propri soci che sono coinvolti nello specifico progetto (tali produttori non possono essere indicati in altri progetti) e le altre aziende in ATS. L’Enoteca capofila dovrà indicare nell’Allegato B Piano finanziario i propri soci dell’Enoteca che realizzano attività e sostengono spese (vedere le spese anticipate dai soci del beneficiario) e le altre aziende in ATS; Il punteggio attribuito sarà determinato dal numero di produttori che realizzano attività e sostengono delle spese e che sono indicati nell’Allegato B Piano finanziario. Le aziende non socie dell’Enoteca devono essere associate in ATS che devono sottoscrivere.

23. Collegata alla domanda precedente: il termine produttori beneficiari vuol dire firmatari di ATS con assegnazione Budget? Oppure solo firmatari di ATS anche senza budget assegnato? O in alternativa cosa si intende?

R. sono produttori che realizzano attività, sostengono e rendicontano delle spese e sono indicati nell’Allegato B Piano finanziario. Vedesi risposta precedente.

24. Nel caso dei soci di un'enoteca che sono dichiarati come aderenti alle iniziative del progetto ma non produttori beneficiari; la stessa azienda agricola aderente attiva nel progetto di un'enoteca può anche essere aderente attiva nel progetto di un'altra enoteca?

R. No, può partecipare ad un solo progetto di cooperazione. Il produttore attivamente aderente (anche non beneficiario) può partecipare ad UN solo progetto.

25. Nel caso di un ATS dove il capofila è un Distretto del Cibo per ottenere il punteggio dei 50 produttori attivi è corretto indicarli in tabella 2 del format?

R. SI, nella tab. 2 si deve indicare il Distretto quale capofila, i componenti del Distretto che partecipano attivamente al progetto (produttori/intermediari, altri esoggetti etc.) e gli altri soggetti associati in ATS.

26. La birra agricola rientra come prodotto ammissibile al contributo?

R. No, è un prodotto fuori allegato I del Trattato.

27. Relativamente al punteggio p 01.1.b si specifica che in caso di ATI/ATS il punteggio è attribuito sulla base del numero di partecipanti all'ATI/ATS". In caso di ATS composta da due soggetti: 1 associazione di 90 soci produttori agricoli e 1 soggetto intermediario non verrà attribuito nessun punteggio poiché il numero non è maggiore di 2, o si considerano anche i 90 soci dell'Associazione?

R. tale punteggio sarà determinato dal numero di produttori che realizzano attività e sostengono (e rendicontano) delle spese e indicati nell'Allegato B Piano finanziario. Nel caso di soggetti collettivi (Distretti, Strade, Enoteche, Consorzi di tutela, associazioni etc) si devono indicare nell'Allegato B Piano finanziario quali tra i propri componenti realizzano attività e sostengono spese (per accedere al contributo non sono sufficienti le spese per prodotto).

28. Relativamente al punteggio p01.1.a si specifica che il punteggio è attribuito sulla base del numero di produttori che partecipano attivamente alle azioni di progetto. In caso di ATS composta da due soggetti: 1 associazione di 90 soci produttori agricoli e 1 soggetto intermediario come dovrà essere dimostrata la partecipazione attiva di un produttore per attribuire il punteggio (es. presenza fisica agli eventi, sostenimento di spese,ecc.)?

R. partecipazione agli eventi (dimostrabile attraverso immagini fotografiche, video), aver sostenuto delle spese (le spese di prodotto non sono sufficienti per la dimostrazione della partecipazione attiva).

29. Sul tema della ricaduta del contributo sui produttori agricoli (almeno 80%) e il sostenimento delle spese, in caso di ATI/ ATS composta da due soggetti: 1 associazione di produttori agricoli e 1 soggetto intermediario, se l'80% delle spese fosse sostenuto dall'Associazione (fatture pagate direttamente dall'associazione e non direttamente dagli associati aderenti e attivamente coinvolti nelle attività previste) il requisito sarebbe mantenuto?

R. SI

30. Il contributo diretto alle aziende agricole è fuori regolamento De Minimis?

R. SI

31. per i Distretti del cibo è esplicitato che gli stessi vincitori del bando MASAF saranno esclusi. Tale condizione come si applica alle tempistiche incerte dell'esito da parte del MASAF? Qualora all'atto della formazione graduatoria regionale il MASAF non avesse terminato l'istruttoria e non vi fosse pertanto certezza del contributo, il Distretto potrebbe essere ritenuto ammissibile? Ovviamente dimostrando poi in caso di buon esito del bando MASAF la non sovrapposizione delle azioni, anche solo a livello temporale?

R. Il Distretto deve garantire la demarcazione delle attività e pertanto deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 che le attività oggetto dell'Intervento SRG.07 non sono finanziate da altre misure di sostegno e dimostrare la demarcazione delle attività.

32. Dove è reperibile la documentazione della rendicontazione (all E, F, G, H)?

R. verrà messa sul sito dopo al scadenza della domanda di preadesione (28 febbraio).

33. Sul tema della cointeressenza: qualora il progetto di cooperazione tra un'associazione di produttori agricoli e un soggetto intermediario in ATS, prevedesse delle attività di animazione con le scuole sul tema della filiera corta e delle produzioni agricole, con il coinvolgimento in qualità di fornitori, di fattorie didattiche iscritte all'albo e le stesse fossero socie dell'associazione ancorché non direttamente coinvolte come beneficiarie di contributo, si rappresenterebbe come cointeressenza?

*R. non si configura cointeressenza se le fattorie didattiche sono esclusivamente fornitori e il beneficiario dimostra la congruità della spesa attraverso la presentazione di 3 preventivi in concorrenza e la motivazione che la scelta è determinata dal fatto che solo quei soggetti possono svolgere quel compito; tali soggetti **non devono essere inseriti nell'Allegato A** in qualità di produttori attivamente aderenti (non sono ammissibili spese per prestazioni di qualsiasi natura che diano origine a fatturazione tra partner beneficiari).*

34. Il progetto di cooperazione tra un'associazione di produttori e un intermediario, in ATS, potrebbe prevedere solo attività di animazione, promozione della filiera corta con consumatori, educazione alimentare nelle scuole senza sfociare obbligatoriamente in una fase che preveda la vendita diretta al consumatore (es. mercato/gruppo di acquisto)?

R. Sì, l'educazione alimentare è un obiettivo dell'Intervento.

35. Sul tema "n. domande presentabili", punto A4: quando si specifica che il beneficiario possa presentare una sola domanda di sostegno, in caso di ATS, per beneficiario si intende l'ATS o i componenti della stessa?

R. entrambi, il beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno e partecipare ad un solo progetto di cooperazione.

36. Ovvero, un componente di una ATS che non sia capofila, sia esso produttore singolo o associato, può partecipare a più progetti con ATS diverse?

R. No

37. Sempre sul tema "n. domande presentabili", punto A4: quando si specifica che il beneficiario possa presentare una sola domanda di sostegno, qualora all'interno di un'associazione componente l'ATS, vi fossero soci presenti anche in altre associazioni che partecipano ad altri progetti e in ATS diverse sarebbe un problema?

R. *l'azienda può essere inserita, come produttore attivamente aderente **in un solo progetto** (Allegato A Piano Attività) (in quanto tale partecipazione contribuisce all'attribuzione del punteggio P01.1a)*